

Interventi per lavoratori sospesi in caso di crisi aziendale

Luca Vichi *Consulente aziendale in Trento*



Le istruzioni operative dell'Inps per la fruizione degli interventi introdotti a favore dei lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali dopo il Dl n. 5/2009 che, con l'articolo 7-ter, ha modificato e integrato la disciplina

Inps

Circolare 26.5.2009, n. 73

Con la circolare n. 73 del 26 maggio 2009 l'Inps fornisce alcune importanti precisazioni relativamente alle azioni di tutela dell'occupazione per i lavoratori (e apprendisti) sospesi.

Gli interventi del legislatore su tale argomento sono risultati nell'ultimo periodo assai numerosi, così come numerosi sono stati gli interventi dell'Istituto previdenziale.

La circolare in commento rappresenta dunque una sintesi della normativa attualmente in vigore nonché l'occasione per l'Inps di fornire agli operatori del settore le istruzioni operative per l'accesso al beneficio.

Di seguito si propone un riepilogo della disciplina prestando particolare attenzione ai chiarimenti forniti dall'Istituto nella circolare n. 73/2009.

I trattamenti previsti dall'art. 19 del Dl n. 185/2008

Il riferimento normativo per gli interventi in favore dei lavoratori sospesi è l'art. 19 del Dl n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009 e modificato dall'articolo 7-ter del Dl n. 5/2009 (convertito nella legge n. 33/2009).

Le lettere *a)* e *b)* del comma 1 si occupano dei **lavoratori non apprendisti** e prevedono che, dal 1° gennaio 2009, tutti i lavoratori non destinatari del trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria possano beneficiare rispettivamente dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali ovvero ridotti.

Per quanto attiene invece i **lavoratori apprendisti** (con almeno 3 mesi di servizio) la norma di riferimento è la lettera *c)* del citato comma 1 la quale prevede, al verificarsi di una sospensione per crisi ovvero di un licenziamento per ragioni economiche, l'erogazione a tali soggetti, in via sperimentale per il triennio 2009-2011, di un trattamento pari all'indennità di disoccupazione con requisiti normali.

Condizione per poter beneficiare di tale trattamento è che la sospensione sia dovuta a **crisi aziendali o occupazionali** intendendo per tali gli eventi transitori e di carattere temporaneo dovuti a situazioni di mercato ovvero gli eventi naturali che comportano, per qualunque tipologia di datore di lavoro privato, mancanza di lavoro, di commesse, di ordini o clienti.

Altra condizione prevista dalla norma è quella per la quale gli enti bilaterali del settore debbono assumere l'impegno ad erogare una prestazione aggiuntiva nella misura di almeno il 20% dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e ridotti.

Per il solo anno 2009 tale prestazione integrativa può essere erogata anche da un fondo interprofessionale per la formazione continua, come previsto dal comma 1, articolo 3 del Dm 20 maggio

2009 (in *Guida al Lavoro* n. 22/2009).

2009 (in *Guida al Lavoro* n. 22/2009).

Crisi aziendali o occupazionali


La circolare n. 73/2009, riprendendo quanto specificato nel comma 1, articolo 2 del Dm 20 maggio 2009, chiarisce il significato di «sospensioni riconducibili a situazioni di crisi aziendali o occupazionali».

Come anticipato, con tale termine si intendono quegli eventi transitori e di carattere temporaneo dovuti a situazioni di mercato o eventi naturali che comportano, per qualunque tipologia di datore di lavoro privato, mancanza di lavoro, di commesse, di ordini o clienti.

Più precisamente rientrano in questa casistica:

- crisi di mercato;

Per accedere al trattamento adempimenti sia dei datori che dei lavoratori



- mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o ordini ovvero contrazione o cancellazione delle richieste di missioni nel caso di agenzie di somministrazione;
- mancanza di materie prime o contrazioni di attività non dipendente da inadempienze contrattuali dell'azienda o da inerzia del datore di lavoro;
- sospensioni o contrazioni dell'attività lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o organizzative dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
- eventi improvvisi e imprevedibili (incendio, calamità naturali, condizioni meteorologiche incerte);
- ritardati pagamenti oltre i 150 giorni in caso di appalti o forniture verso la pubblica amministrazione.

Gli adempimenti per accedere al trattamento

La procedura di accesso al trattamento prevede sia adempimenti a carico del datore di lavoro che adempimenti a carico del lavoratore.

Il **datore di lavoro** è chiamato a:

- sottoscrivere, ai sensi del comma 2, articolo 3, del Dm 20 maggio 2009, un apposito accordo sindacale;
- comunicare (direttamente ovvero per il tramite degli enti bilaterali ovvero dei consulenti del lavoro) ai servizi competenti e all'Inps la sospensione dell'attività lavorativa esponendo le relative moti-

vazioni ed elencando i nominativi dei lavoratori interessati. In merito a tale adempimento l'Istituto ricorda come l'eventuale ricorso all'utilizzo dei trattamenti di Cigs e mobilità in deroga sia subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela previsti dalle lettere da *a*) a *c*), comma 1 dell'articolo 19. Nel caso in cui mancasse l'intervento integrativo da parte degli enti bilaterali tali periodi si considerano esauriti e i lavoratori possono accedere direttamente ai trattamenti in deroga;

inviare all'Inps copia degli accordi sindacali predetti.

I **lavoratori** invece sono chiamati a:

rendere all'Inps la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale.


Tale dichiarazione, come precisato dall'Istituto nella circolare n. 73/2009, è parte integrante del modello di domanda (**modello DS/Sosp**);

presentare, entro 20 giorni dall'inizio della sospensione, la domanda alla sede Inps competente. In caso di ritardata presentazione l'indennità decorre dalla data di effettiva presentazione della domanda (circolare Inps n. 73/2009).

Durata del trattamento e sospensione a turnazione

In merito alla durata del trattamento la circolare n. 73/2009 evidenzia come la norma di legge si limiti a prevedere che la durata massima dei trattamenti non possa superare le 90 giornate nell'anno solare.

Gli adempimenti per accedere al trattamento



Pertanto, continua l'Istituto, il periodo massimo di intervento può essere fruito in forma frazionata e non continuativa anche con turnazioni settimanali e/o giornaliera.

In questo caso risulta sufficiente:

- una sola domanda da parte del lavoratore all'atto della sospensione, anche se la ripresa lavorativa avviene per oltre 5 giorni;
- una sola dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale all'atto della presentazione della domanda;
- un'unica dichiarazione del datore di lavoro attestante le motivazioni della sospensione nonché i nominativi dei lavoratori interessati.

Decadenza del trattamento

Sia il comma 2 dell'articolo 12 del Dm 20 maggio 2009 che la circolare Inps n. 73/2009 precisano come si verifichi la perdita del diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro nei seguenti casi:

- rifiuto di una congrua proposta di lavoro;
- rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, se sottoscritta, rifiuto di partecipare a un percorso di riqualificazione professionale o partecipazione non regolare.

Il testo della circolare

Con *circolare n. 39 del 6 marzo 2009* sono state impartite le prime disposizioni per l'attuazione del comma 1, art. 19 del Dl 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Con msg. n. 6731 del 24 marzo 2009 sono state fornite ulteriori precisazioni secondo le istruzioni impartite dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con nota prot. n. 14/prov./56 del 13.3.2009. Dette precisazioni peraltro sono state recepite dall'art. 7-ter del decreto legge n. 5/2009, coordinato con la legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33.

Pertanto il comma 1-bis dell'art. 19 risulta modificato nel senso che, nell'ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i periodi di tutela previsti dalle lettere da a) a c), comma 1 dello stesso articolo, si

Inps - Circolare 26 maggio 2009, n. 73

Oggetto: Interventi a tutela dell'occupazione per i lavoratori sospesi: articolo 19 del Dl n. 185/2008, convertito con modifiche dalla legge n. 2/2009 e articolo 7-ter del Dl n. 5/2009 convertito dalla legge n. 33/2009

considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente.

L'art. 7-ter, inoltre, introducendo il comma 1-ter, garantisce, in via transitoria e per il solo biennio 2009-2010, ai lavoratori

beneficiari delle tutele di cui alle citate lettere da a) a c), una prestazione di importo equivalente a quello degli ammortizzatori sociali in deroga, sanando la sperequazione fra i diversi trattamenti.

Nel ribadire infine che il comma 1, lett. a) e b), dell'art. 19 nel fare riferimento alla legge n. 1272/1939 e alla legge n. 160/1988, intende individuare **esclusivamente** i requisiti soggettivi di assicurazione e contribuzione per accedere all'indennità giornaliera da riconoscere ai lavoratori sospesi a causa di crisi aziendali e occupazionali a partire dall'1.1.2009, si forniscono ulteriori chia-

rimenti e istruzioni operative e si allega modulo di domanda (DS/Sosp).

1. Termine di presentazione della domanda

Per ottenere i trattamenti di cui all'art. 19, comma 1, **il lavoratore o l'apprendista sospeso** devono presentare domanda all'Inps entro 20 giorni dall'inizio della sospensione stessa. Qualora la domanda sia stata presentata oltre tale termine, la prestazione decorre dalla data di effettiva presentazione della domanda.

Nelle ipotesi di domande giacenti, si procederà comunque alla liquidazione della prestazione dall'inizio della sospensione, anche se presentate successivamente a 20 giorni.

Per le sole domande giacenti, qualora non corredate dalla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, si soprassedie alla richiesta e si procede comunque alla loro definizione.

2. Crisi aziendali e occupazionali

Per sospensioni riconducibili a crisi aziendali e occupazionali si intendono situazioni di mercato o eventi naturali transitori e di carattere temporaneo che determinano mancanza di lavoro.

Tali situazioni possono identificarsi in:

- a) crisi di mercato, comprovata dall'andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico-finanziari complessivamente considerati;
- b) mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o ordini ovvero contrazione o cancellazione delle richieste di missioni nel caso delle agenzie di somministrazioni di lavoro;
- c) mancanza di materie prime o contrazioni di attività non dipendente da inadempienze contrattuali della azienda o da inerzia del datore di lavoro;
- d) sospensioni o contrazioni dell'attività lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o organizzative dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
- e) eventi improvvisi e imprevedibili quali incendio, calamità naturali, condizioni meteorologiche incerte;
- f) ritardati pagamenti oltre 150 giorni in caso di appalti o forniture presso la Pubblica amministrazione.

3. Sospensione a turnazione

La norma in esame non prevede espressamente che la prestazione sia erogata per 90 giornate consecutive, ma dispone solo che *«La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate annue di indennità»*. Pertanto si ritiene che la tutela possa essere flessibile ed articolarsi in turnazioni settimanali e/o giornaliere.

In tal caso sarà comunque sufficiente:

- a) una sola domanda da parte del lavoratore all'atto della sospensione, anche se la ripresa lavorativa avviene per oltre 5 giorni;
- b) una sola dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale all'atto della presentazione della domanda;
- c) un'unica dichiarazione del datore di lavoro attestante le motivazioni della sospensione nonché i nominativi dei lavoratori interessati.

4. Lavoratori termali sospesi

Si ritiene che, in presenza dei requisiti assicurativi e contributivi, le provvidenze previste dall'art. 19, comma 1, sono da riconoscere anche ai lavoratori termali sospesi, fermo restando il carattere di eccezionalità sancito dallo stesso art. 19, che riconduce le tutele alla situazione di crisi occupazionale.

5. Apprendisti

L'art. 19, comma 1, lettere a) e b) prevede espressamente che le tutele ivi previste *«... non si applichino ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale...»*.

La lettera c) dello stesso articolo prevede, in via sperimentale per un triennio, un'indennità a favore degli apprendisti sospesi o licenziati da aziende colpite da crisi aziendale o occupazionale, ma non fa alcun cenno alle esclusioni stabilite dalle citate lettere a) e b).

Pertanto, anche nei confronti degli apprendisti potrà essere attivata la procedura di sospensione o licenziamento anche da parte di aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale.

6. Dichiarazione di immediata disponibilità

La dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale prevista dall'art. 19, comma 1-bis, deve essere resa all'Inps, dal lavoratore sospeso, all'atto della presentazione della domanda per l'indennità di cui al comma 1, lettere da a) a c). Detta dichiarazione di immediata disponibilità è parte integrante del mod. DS/Sosp allegato.

Gli apprendisti licenziati continueranno a dichiarare lo stato di disoccupazione ai centri per l'impiego e comunicheranno all'Inps, in occasione della presentazione della domanda, di avervi adempiuto.

7. Comunicazione del datore di lavoro

Il comma 1-bis dell'art. 19 prevede che il datore di lavoro comunichi alla sede dell'Inps, competente per territorio, la sospensione dell'attività lavorativa e delle relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, e subordina l'eventuale ricorso all'utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle lettere da a) a c) del citato comma 1.

8. Decadenza dal trattamento

Ai sensi del comma 10 dell'art. 19 citato il beneficiario di un trattamento a sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, fatti salvi i diritti già maturati, qualora rifiuti un lavoro congruo o rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità o, una volta sottoscritta la dichiarazione, rifiuti di partecipare ad un percorso di riqualificazione professionale ovvero non vi partecipi regolarmente senza adeguata giustificazione.

Allegato 1 - Mod. DS/Sosp - COD. SR72 - Domanda di prestazione a tutela del reddito per i lavoratori sospesi e per gli apprendisti sospesi o licenziati - *Vedi modelli riportati alle pagine seguenti.*



Mod. DS/Sosp - COD. SR72



Domanda di prestazione a tutela del reddito per i lavoratori sospesi e per gli apprendisti sospesi o licenziati (D.L. 185/2008 convertito dalla legge n. 2/2009 - art. 19)

NOTA INFORMATIVA

Per ottenere le prestazioni previste dalla legge n. 2/2009 (indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti, trattamento per gli apprendisti) per tutelare coloro che vengono a trovarsi senza lavoro, oltre a possedere i requisiti di legge, è necessario compilare il modulo in tutte le sue parti e sottoscriverlo.

● A chi spetta

Le tutele spettano ai lavoratori dipendenti sospesi e agli apprendisti sospesi o licenziati che vengono a trovarsi involontariamente senza occupazione e possiedono i requisiti di anzianità assicurativa, contributiva o aziendale che la legge stabilisce per ciascuna prestazione (per maggiori informazioni www.inps.it).

● Cosa spetta

Una tutela rapportata alla retribuzione percepita dal lavoratore prima della sospensione del rapporto di lavoro o dall'apprendista prima della sospensione o licenziamento.

I lavoratori che hanno diritto alla prestazione possono chiedere anche l'assegno per il nucleo familiare, sempre che il loro reddito non superi determinati limiti.

Gli importi dell'assegno e i limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge, sono riepilogati in tabelle disponibili sul sito www.inps.it

● Dichiarazione di immediata disponibilità

Il lavoratore o l'apprendista sospeso è tenuto a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità ad un percorso formativo di riqualificazione professionale.

L'apprendista licenziato è tenuto a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità ad un proficuo lavoro o a un percorso formativo di riqualificazione professionale. Inoltre è tenuto a rilasciare dichiarazione di avvenuta iscrizione al Centro per l'Impiego del comune di residenza/domicilio.

● Dati, informazioni e dichiarazioni indispensabili (articolo 1 comma 783 legge 296/2006)

- dati anagrafici del richiedente (pag. 1)
- tipologia di prestazione richiesta (pag. 1)
- dichiarazione di immediata disponibilità (pag. 2)

*Moduli disponibili presso gli uffici Inps o sul sito www.inps.it



PROTOCOLLO

 Mod. Mod. DS/Sosp
 COD. SR72


Domanda di prestazione a tutela del reddito per i lavoratori sospesi e per gli apprendisti sospesi o licenziati
 (D.L. 185/2008 convertito dalla legge n. 2/2009 - art. 19) - 1/2

ALL'UFFICIO INPS DI

COGNOME NOME

CODICE FISCALE NATO/A IL GG/MM/AAAA

A PROV. STATO

CITTADINANZA TITOLO DI STUDIO

RESIDENZA / DOMICILIO

PROV. STATO

INDIRIZZO CAP

TELEFONO * CELLULARE *

INDIRIZZO E-MAIL*

Chiedo

in qualità di:

- lavoratore sospeso in data -----
 apprendista sospeso in data -----
 apprendista licenziato in data -----

la seguente prestazione:

- disoccupazione ordinaria con requisiti normali
 disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti

Assegno per il nucleo familiare

- non ho diritto all'assegno
 ho diritto all'assegno sulla base della documentazione in possesso del datore di lavoro. Mi impegno a comunicare all'Inps ogni variazione della composizione del nucleo entro 30 giorni con il mod. ANF/VAR (disponibile sul sito www.inps.it)

Detrazioni d'imposta

(articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche e integrazioni)

- non ho diritto alle detrazioni
 ho diritto alle detrazioni sulla base della documentazione in possesso del datore di lavoro

* dati facoltativi

INPS



Mod. DS/Sosp - COD. SR72



Domanda di prestazione a tutela del reddito per i lavoratori sospesi e per gli apprendisti sospesi o licenziati (D.L. 185/2008 convertito dalla legge n. 2/2009 - art. 19) - 2/2

● Dichiarazione di immediata disponibilità

- Dichiaro di essere immediatamente disponibile ad un percorso formativo di riqualificazione professionale e di essere a conoscenza che, in caso di rifiuto, perdo il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.
- Dichiaro di essere immediatamente disponibile ad un lavoro congruo o a un percorso formativo di riqualificazione professionale e di essere a conoscenza che, in caso di rifiuto, perdo il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.
Dichiaro inoltre di aver reso analoga dichiarazione al Centro per l'impiego di _____ in data _____

● Modalità di pagamento

- bonifico presso ufficio postale di _____
- accreditato sul mio conto corrente bancario o postale

CODICE IBAN

● Mandato di assistenza e rappresentanza

Delego il patronato presso il quale eleggo domicilio (ai sensi dell'articolo 47 del codice civile) a rappresentarmi ed assistermi gratuitamente nei confronti dell'Inps, per la trattazione della presente domanda di indennità una tantum

Patronato scelto _____ Timbro del Patronato e firma dell'operatore _____

Data _____ Firma del richiedente _____

Sono consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle autocertificazioni incluse nella domanda e che, in caso di dichiarazioni false, posso subire una condanna penale e decadere dai benefici ottenuti. Dichiaro che le notizie fornite rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false.

Data _____ Firma _____

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali")

L'Inps con sede in Roma, via Ciriaco De Mita, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa su base sanitaria.

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti; eccezionalmente potranno conoscere i suoi dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'Inps e operano in qualità di Responsabili designati dall'Istituto. Il loro elenco completo ed aggiornato è disponibile sul sito www.inps.it.

I suoi dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici Postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano.

L'Inps la informa, infine, che è nelle sue facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente all'istruttoria della presente domanda; se si tratta di un'agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore provinciale o subprovinciale, anche per il tramite dell'agenzia stessa.